



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2624

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante procedimento elettronico

Indice

1. DDL S. 2624 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	3
1.2.1. Testo DDL 2624.	4

1. DDL S. 2624 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2624

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2624

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **Giovanni MAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2016

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante procedimento elettronico

Onorevoli Senatori. -- Il voto degli italiani all'estero venne introdotto nella Costituzione con una modifica agli articoli 48, 56 e 57 nel 2000, quando al Governo c'era una maggioranza di centrosinistra. Il sistema venne disciplinato poi nel 2001, con legge ordinaria, da una maggioranza di centrodestra.

Alle elezioni politiche gli italiani all'estero eleggono votando per corrispondenza, 12 deputati e 6 senatori che vengono scelti con metodo proporzionale all'interno di quattro grandi circoscrizioni: Europa (5 deputati e 2 senatori), America del Nord (2 deputati e un senatore), America del Sud (4 deputati e 2 senatori), Asia, Africa, Oceania e Antartide (un deputato e un senatore). Possono votare tutti gli italiani, compresi i discendenti di emigrati che hanno mantenuto la cittadinanza italiana, circa quattro milioni di persone. Si ha diritto al voto solo se si è iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e, quindi, residenti all'estero per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi. Allo stato attuale se non si vuole utilizzare per le elezioni politiche o i *referendum* abrogativi o confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il voto per corrispondenza, l'unica alternativa possibile è il rientro in Italia per esercitare il proprio diritto, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Per le elezioni comunali e regionali, i residenti all'estero devono obbligatoriamente recarsi in Italia, a spese proprie.

Nel corso degli anni, questa legge, chiamata anche «legge Tremaglia», ha suscitato diverse opinioni molto spesso contrastanti fra loro, anche perché, secondo alcuni, le separate norme sulla cittadinanza italiana «*ius sanguinis*» sembrano molto generose verso i discendenti di emigrati italiani. Nel 2013 dopo le elezioni politiche sono state documentate irregolarità di vario genere, tra cui il conteggio di schede elettorali false (ad esempio fotocopie a colori), voti inviati da persone che in realtà erano già morte.

Questo sistema di votazioni per gli italiani all'estero appare veramente inadeguato, addirittura contrario a quei principi costituzionali che sanciscono che il voto sia personale, segreto e libero, invece esso è soggetto, purtroppo, a possibili furti, compravendite e addirittura sostituzioni del votante.

Ritengo, quindi, necessario ed urgente che anche nel nostro Paese sia inserita a fianco dell'opzione del voto per corrispondenza e al voto presso la propria circoscrizione del territorio nazionale, anche quella per il voto con procedimento elettronico da effettuarsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo.

L'introduzione del voto mediante procedimento elettronico (già in uso in Estonia e Lettonia) consentirà agli italiani residenti all'estero di esercitare il proprio diritto al voto recandosi nelle ambasciate o nei consolati italiani presenti nello Stato dove risiedono. Tale voto sarà espresso attraverso un *computer* che trasmetterà in simultanea la votazione all'ufficio indicato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Reputo urgenti le modifiche da apportare alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed è per questo che auspico una celere approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce il voto mediante procedimento elettronico per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per le elezioni politiche e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Art. 2.

(Modifiche alla legge n. 459 del 2001)

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *1.* I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, tra le forme indicate al comma 2.

2. Gli elettori di cui al comma 1 possono votare:

- a) per corrispondenza;
- b) attraverso procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;
- c) in Italia presso la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti».

2. Dopo l'articolo 4-*bis* della legge n. 459 del 2001 è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter.* -*1.* In occasione di ogni consultazione elettorale, gli elettori residenti all'estero possono esercitare il proprio diritto di voto mediante procedimento elettronico recandosi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza, previa opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), dandone comunicazione scritta entro trenta giorni dalla data delle votazioni.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica al Ministero dell'interno, almeno quindici giorni prima della data stabilita per le votazioni, i nominativi di tutti gli elettori che si sono avvalsi dell'opzione del voto mediante il procedimento elettronico».

3. L'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. -- *1.* Il Ministero dell'interno trasmette al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le liste dei candidati ed i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5 nonché alla predisposizione dei seggi presso le medesime per l'esercizio del voto elettronico.

3. Non oltre quindici giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema di posta raccomandata, o con altro mezzo avente la stessa garanzia, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza o al voto mediante procedimento elettronico ai sensi della presente legge, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare di competenza; il plico contiene, altresì, il foglio con le modalità per l'espressione di voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. Nel caso in cui gli elettori scelgano di votare mediante procedimento elettronico devono recarsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane di afferenza il giorno delle votazioni in Italia, muniti della documentazione inviategli per posta, pena l'invalidità del voto.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in una busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto presso il proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, ovvero possono recarsi personalmente, a partire dal tredicesimo giorno antecedente le votazioni, presso gli uffici consolari per ritirare un altro certificato munito di apposito sigillo ed una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6. Gli elettori che scelgono di avvalersi del voto elettronico possono, in alternativa, recarsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane il giorno delle votazioni in Italia, per esercitare il proprio diritto di voto tramite procedimento elettronico.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare nessun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate in una unica spedizione, per via aerea.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, alla distruzione delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per le esigenze di cui al comma 5 e non utilizzate. Tale operazione è verbalizzata e trasmessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 3.

*(Ulteriori modifiche alla legge
n. 459 del 2001)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2»;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)»;

c) all'articolo 4-bis, comma 4, dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a)»;

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)»;

e) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dispone che, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, i cittadini sono informati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di esercitare l'opzione per il voto mediante il procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari stesse e che tale opzione è valida esclusivamente per una consultazione

elettorale o referendaria; per le successive deve essere nuovamente presentata richiesta.

3. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2017.

